

Codice delle obbligazioni

(CO)

(Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione)

Modifica del 7 ottobre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004¹,
decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Art. 663b, titolo marginale

IV. Allegato
1. In generale

Art. 663b^{bis}

2. Indicazioni
supplementari
per le società
con azioni
quotate in borsa
a. Retribuzioni

¹ Le società con azioni quotate in borsa sono tenute ad indicare nell'allegato del bilancio:

1. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio d'amministrazione;
2. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a persone cui il consiglio d'amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione);
3. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio consultivo;
4. le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l'attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società o non siano usuali sul mercato;

¹ FF 2004 3995
² RS 220

5. le retribuzioni non usuali sul mercato da essere direttamente o indirettamente corrisposte a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1–4.

² Sono considerate retribuzioni in particolare:

1. gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
2. le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d'affari e altre forme di partecipazione al risultato dell'esercizio;
3. le prestazioni in natura;
4. l'attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e d'opzione;
5. le indennità di partenza;
6. le fidejussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e altre forme di garanzia;
7. la rinuncia a crediti;
8. le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l'entità;
9. tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari.

³ Nell'allegato del bilancio vanno inoltre indicati:

1. tutti i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
2. i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
3. i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1 e 2.

⁴ Le indicazioni concernenti le retribuzioni e i crediti devono comprendere:

1. l'importo totale corrisposto al consiglio d'amministrazione e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
2. l'importo totale corrisposto alla direzione e l'importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
3. l'importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.

⁵ Le retribuzioni e i crediti concessi a persone vicine ai membri del consiglio d'amministrazione o della direzione vanno dichiarati separatamente. Non è necessario indicare i nominativi di tali persone. Per il rimanente, sono applicabili per analogia le norme concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni e ai crediti concessi ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.

Art. 663c, titolo marginale e cpv. 3

b. Partecipazioni ³ Vanno dichiarati anche le partecipazioni alla società e i diritti di conversione e di opzione detenuti da ciascun membro attuale del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, incluse le partecipazioni delle persone a lui vicine, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione.

Art. 663d, titolo marginale

V. Rapporto
annuale

Art. 663e, titolo marginale

VI. Conto di
gruppo
I. Allestimento
obbligatorio

Art. 663h, titolo marginale

VII. Protezione
e adeguamento

Art. 664, titolo marginale

VIII. Valuta-
zione
I. Spese di
costituzione,
d'aumento
del capitale e
d'organizzazione

II

La legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale è modificata come segue:

Art. 6a cpv. 6

⁶ Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1–5 siano applicati per analogia a tutte le imprese con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Sono eccettuate le società le cui azioni sono quotate in borsa. A tali società sono applicabili gli articoli 663b^{bis} e 663c capoverso 3 del Codice delle obbligazioni⁴.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005

La presidente: Thérèse Meyer

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005

Il presidente: Bruno Frick

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 18 ottobre 2005⁵

Termine di referendum: 26 gennaio 2006

³ RS 172.220.1

⁴ RS 220

⁵ FF 2005 5305